STUDIO TECNICO FLEGO
Trieste 34123 - Riva Grumula, 10 -



STUDIO TECNICO FLEGO

IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, PERIZIE E CONSULENZE

SICUREZZA ED IGIENE, PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO, VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANI DI SICUREZZA

PREVENZIONE INCENDI, PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE, ISCRITTO NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

OGGETTO

Progetto per il rifacimento, con adeguamento alle specifiche tecniche FIBA, dell'impianto d'illuminazione a servizio del campo di gioco presso il palazzetto dello sport "Rubini" di Trieste.

SDC – Schema di contratto

EDIFICIO

PalaTrieste
Via Flavia n. 3
34148 – Trieste

COMMITTENTE

Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l.
Via Flavia n.3
34148 – Trieste

STAZIONE APPALTANTE

FVG Energia S.p.A.
Viale G. Duodo n.5
33100 – Udine

SOGGETTO COFINANZIATORE

Fondazione CRTrieste
Via Cassa di Risparmio n.10
34121 – Trieste

PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Comune di Trieste
Piazza dell'Unità d'Italia n. 4
34121 – Trieste

Trieste, settembre 2026

Flego Elio
Perito Industriale
02.09.2026 17:12:14
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Arcieri Michael Anthony
Firmato il 26/09/2026 15:09
Seriale Certificato: 6776343
Valido dal 23/09/2026 al 23/09/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Revisione 07

Studio Tecnico Flego

FVG ENERGIA S.p.A.

Cod. Fisc. e P. IVA 02431160304

Viale G. Duodo n.5 - 33100 Udine (UD) Prot. n. _____

OGGETTO: Progetto per il rifacimento, con adeguamento alle specifiche tecniche FIBA, dell'impianto d'illuminazione a servizio del campo di gioco presso il palazzetto dello sport "Rubini" di Trieste.

IMPRESA: _____

CUP: _____

CIG: _____

Premesso che:

- con provvedimento / determinazione / atto n. _____ dd. _____ è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto che prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro **271.877,50** (duecentosettantunomila ottocentrosettantasette/cinquanta), oltre euro **2.357,27** (duemilatrecentocinquantasette /ventisette) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA ai sensi di legge;
- con successivo provvedimento / determinazione / atto n. _____ dd. _____, esecutivo ai sensi di legge sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza, avvalendosi del criterio del prezzo più basso, con offerta a importo ribassato, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo ai sensi del D.M. 17/06/2016;
- con provvedimento / determinazione / atto n. _____ dd. _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa _____ con sede legale a _____ (___) in via/piazza _____ - CF _____ e P.IVA _____;

- in data _____ è stata effettuata la comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e risulta necessario provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'impresa aggiudicataria ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- è stata accertata la validità dell'iscrizione dell'impresa _____ nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 06/11/2012 n. 190, tenuto dalla competente Prefettura;

tutto ciò premesso,

tra la società **FVG ENERGIA S.p.A**, rappresentata dal dott. Franco Baritussio, Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene e stipula il presente contratto in nome, per conto e nell'interesse di FVG Energia S.p.A., di seguito anche denominata Stazione Appaltante;

e l'impresa _____, C.F. _____ e P. IVA _____, con sede legale a _____ (__), in via/piazza _____ n. ___, iscritta al Registro delle Imprese di _____, REA n. _____, nel prosieguo dell'atto anche denominata "Appaltatore" o "Impresa", nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (__) il _____ e domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Impresa stessa;

si conviene e si stipula quanto segue.

CONTRATTO D'APPALTO

Art. 1 Premesse.

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto.

FVG Energia S.p.A., come sopra rappresentata, in virtù degli atti richiamati in premessa, affida all'impresa _____, che, per il tramite del Sig./della Sig.ra _____, in qualità di legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati in oggetto sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi. I lavori oggetto di appalto possono riassumersi sommariamente in "Esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per il rifacimento, con adeguamento alle specifiche tecniche FIBA, dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di gioco presso il palazzetto dello sport "Rubini" di Trieste, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, qui integralmente richiamato a farne integrante e sostanziale seppur non materialmente allegato. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture, le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e da tutti i relativi elaborati tecnici, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, le caratteristiche dei materiali, comprese marca e modello, e secondo i magisteri indicati nella propria offerta.

Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto l'offerta prodotta dall'appaltatore (All. "A") e quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 Corrispettivo e modalità di stipulazione del contratto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata sub "A", con il ribasso del _____ % (_____/per cento) sull'importo a base di gara e quindi al prezzo offerto di euro _____ (_____/_____), oltre euro 2.357,27 (duemilatrecentocinquantasette/ventisette) per oneri per la sicurezza, per un

ammontare complessivo di euro _____ (_____/_____), cui si somma l'IVA nella misura di legge. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. È ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in combinato disposto con la normativa di settore di volta in volta vigente.

Art. 5 Varianti in corso d'opera.

Sono ammesse le modifiche al presente contratto di appalto in corso di esecuzione, così come previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto ed entro i limiti e secondo le previsioni dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni (D. Lgs. 209/2024), fatti salvi i casi previsti nella legislazione di settore.

Art. 6 Modalità e tempi di intervento.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, così come riportato nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. L'Appaltatore è tenuto a rispettare il cronoprogramma contrattuale e a organizzare le proprie attività in modo da garantire la regolare e tempestiva esecuzione dell'intervento. Eventuali sospensioni, proroghe o modifiche dei tempi contrattuali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 Comunicazione di avvio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenta obbligatoriamente alla Stazione Appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori, effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile territorialmente competente, nonché copia della nomina del medico competente.

Art. 8 Anticipazione del prezzo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e così come indicato nell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, è riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, coincidente con la consegna dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza. La stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara l'incremento dell'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla somma anticipata, maggiorata degli interessi legali relativi al periodo di recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia deve essere rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

L’importo della garanzia è progressivamente ridotto in relazione al recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante mediante compensazione sugli stati di avanzamento dei lavori.

Qualora l’esecuzione dei lavori non proceda, per cause imputabili all’appaltatore, secondo i tempi contrattuali, lo stesso decade dal beneficio dell’anticipazione ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

Art. 9 Pagamenti in acconto.

I pagamenti degli acconti sono effettuati entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023. Il SAL è redatto dal Direttore dei Lavori sulla base delle risultanze del registro di contabilità secondo quanto previsto dall’Allegato II.14 del medesimo decreto, mentre il certificato di pagamento è emesso dal RUP entro sette giorni dall’adozione del SAL. La liquidazione degli acconti avviene in funzione dell’effettivo avanzamento delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, con importi determinati al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza.

La ripartizione dell’importo contrattuale, come indicato nell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, prevede: un primo SAL pari al 20% a seguito della completa rimozione degli impianti esistenti, della realizzazione delle strutture di sostegno e delle predisposizioni iniziali, previa verifica della documentazione tecnica e dello stato di avanzamento; un secondo SAL pari al 50% a seguito della fornitura e posa dei corpi illuminanti LED, dell’esecuzione dei cablaggi e dei collegamenti elettrici preliminari, previa verifica della corretta esecuzione, della conformità alle prescrizioni progettuali e alle norme tecniche vigenti, con particolare riferimento alla CEI 64-8; un SAL finale pari al 30% a seguito dell’ultimazione di tutte le lavorazioni, comprensive delle modifiche ai quadri elettrici, dell’installazione dei componenti di alimentazione, della posa delle dorsali e del completamento dei cablaggi, nonché dell’esecuzione delle prove funzionali e verifiche strumentali, subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione da

parte della Direzione dei Lavori, all'acquisizione della documentazione finale (tra cui Dichiarazioni di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008, schemi aggiornati, manuali e certificazioni) e all'approvazione del conto finale.
Sono applicate le ritenute previste dalla normativa vigente, pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabili solo in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva. In presenza di irregolarità contributive o di ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, la stazione appaltante provvede alle trattenute e ai pagamenti diretti agli enti previdenziali o ai lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023.
La contabilità dei lavori è redatta dal Direttore dei Lavori secondo le modalità dell'Allegato II.14. Qualora i lavori risultino sospesi per oltre novanta giorni per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può richiedere l'emissione di un SAL indipendentemente dal raggiungimento dell'importo minimo previsto. È inoltre garantito il pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 Pagamenti a saldo.

Così come riportato nell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dall'ultimazione delle opere, accertata mediante apposito verbale, e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto (RUP), con l'indicazione dell'importo della rata di saldo. Il documento è successivamente inviato all'appaltatore per la sottoscrizione, che deve avvenire entro 30 giorni; in caso di mancata firma o di sottoscrizione senza conferma delle eventuali riserve già formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato. A seguito dell'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il RUP emette il certificato di pagamento entro sette giorni, consentendo all'appaltatore l'emissione della fattura. Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo diverso termine contrattuale, comunque, non superiore a 60 giorni.
La liquidazione del saldo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo maggiorata di IVA e interessi legali, con validità fino a due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile e resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difformità dell'opera denunciati prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione divenga definitivo. Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica della

regolarità contributiva tramite DURC e alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, compresi eventuali subappaltatori.

Art. 11 Pagamenti per lavori non previsti - nuovi prezzi.

Per l'esecuzione di lavori non previsti, per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 5 dell'All. II.14 al medesimo decreto, come indicato nell'art.36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3, e così come riportato nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'Appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010, utilizzando i conti correnti che l'Appaltatore ha indicato come dedicati in relazione all'appalto in oggetto, comunicando altresì preventivamente il soggetto o i soggetti delegati ad operare su detti conti correnti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) _____, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG): _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) _____.

Art. 13 Subappalti e subcontratti.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti di opere:

Opere di cui alla categoria prevalente: _____

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: _____

Ulteriori categorie scorporabili: _____

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e quanto previsto dagli artt. 51, 52, 53 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180."; e, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'All. XV al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'Appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

I sub-contratti, così definiti ai sensi dell'art. 119, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010, n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. n. 136/20100; pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto.

L'amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le

prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 11 del medesimo art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con le medesime cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

Art. 14 Garanzie definitive.

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto d'appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ammonta pertanto a euro _____ (_____), importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, così come previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____% dell'importo garantito.

A tal fine l'Appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____, in data _____, conservata agli atti.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni qualvolta la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 15 Garanzie assicurative.

Ai sensi dell'art. 117, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a garanzia di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera e per un massimale corrispondente all'importo del contratto, nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000, così come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto la polizza n. _____ emessa da _____, in data _____, conservata agli atti.

Art. 16 Termini per certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

Così come indicato nell'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., per i lavori di importo pari o inferiore a euro 1.000.000, il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il caso in cui la Stazione Appaltante disponga comunque l'esecuzione del collaudo.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico-amministrativo, qualora previsto o disposto dalla Stazione Appaltante, deve essere effettuato entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione ed è soggetto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante. Il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per due mesi oltre il predetto termine equivale ad approvazione.

Qualora la Stazione Appaltante disponga la nomina di un collaudatore in corso d'opera, il medesimo può effettuare visite di collaudo durante l'esecuzione dei lavori, nonché procedere a verifiche parziali o intermedie al fine di accertare la regolare esecuzione delle opere e la conformità alle prescrizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, siano riscontrati difetti o mancanze nei lavori eseguiti, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione, completamento o sostituzione prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia provveduto all'eliminazione dei difetti riscontrati. Il periodo necessario all'esecuzione di tali interventi non è computato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento. Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese relative alle visite e alle operazioni effettuate dal personale della Stazione Appaltante o dall'organo di collaudo per accertare l'eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate, nonché per le ulteriori operazioni rese necessarie dalle stesse. Tali spese sono detratte dalla rata di saldo dovuta all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 116, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assumano

carattere definitivo.

Art. 17 Consegna anticipata.

Qualora la Stazione Appaltante avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si si procederà ai sensi dell'art. 24 dell'All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Progetto (RUP) redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale dell'opera, manlevando così da responsabilità l'Appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto di consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 18 Penali in caso di ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale al netto degli oneri della sicurezza, determinato ai sensi del contratto d'appalto e secondo quanto riportato nell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. La penale è applicata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, e deve essere compresa tra 0,5‰ e 1,5‰ dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali applicate non può in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti il raggiungimento di tale limite, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) valuta l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

La penale giornaliera prevista dal comma 1 si applica altresì nei seguenti casi:

- ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data stabilita nel verbale di consegna dei lavori;
- ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione, decorrente dalla data indicata nel verbale di ripresa dei lavori;
- mancato rispetto dei termini fissati negli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni prescritte per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate;

- mancato rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale, qualora espressamente richiamato negli atti di gara.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento o del ritardo dell'appaltatore.

Le penali sono accertate dalla Direzione dei Lavori, contestate all'appaltatore e registrate nella contabilità dei lavori, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Le stesse sono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale dei lavori e detratte dalla rata di saldo. Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il credito maturato dall'appaltatore risulti insufficiente a garantire la copertura delle penali maturate, la stazione appaltante può procedere alla detrazione sugli stati di avanzamento lavori (SAL) ovvero all'escussione della garanzia definitiva, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 19 Premio di accelerazione.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e come indicato nell' art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale stabilito all'art. 6 del presente schema di contratto, all'Appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, il premio di accelerazione è determinato secondo i seguenti criteri:

- 0,4‰ (per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo compreso dal 20° giorno antecedente fino al giorno immediatamente precedente la scadenza del termine contrattuale;
- 0,6‰ (per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo oltre il 20° giorno antecedente rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il premio complessivamente riconoscibile non può in ogni caso superare il limite massimo del 2% dell'ammontare del contratto.

Il premio di accelerazione è riconosciuto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento e, in particolare, delle risorse eventualmente disponibili alla voce "imprevisti", a condizione che:

l’esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni contrattuali e agli elaborati progettuali approvati;
siano state rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
non risultino accertate difformità, vizi o carenze tali da compromettere la funzionalità, la sicurezza o la regolare esecuzione dell’opera.
Nel caso di modifiche contrattuali disposte ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il premio di accelerazione è determinato con riferimento al termine di ultimazione dei lavori risultante dalle modifiche contrattuali approvate.
Nel caso di concessione di proroghe del termine contrattuale, il premio di accelerazione è riconoscibile qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale vigente, come eventualmente rideterminato a seguito delle proroghe regolarmente concesse. Ai fini del calcolo dell’eventuale anticipo rispetto al termine contrattuale, non sono computati i periodi di sospensione dei lavori disposti o riconosciuti ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023.
Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla verifica da parte della Direzione dei Lavori della corretta esecuzione delle opere, della piena conformità alle prescrizioni contrattuali e dell’assenza di riserve o contestazioni che possano incidere sulla regolare esecuzione delle lavorazioni.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e così come riportato nell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatte salve le previsioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d) del medesimo decreto.

Art. 21 Provvedimenti in caso di fallimento.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 22 Risoluzione.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché nelle seguenti ipotesi:

a. inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi

contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta nell'ambito dell'appalto;

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

d. sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;

f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g. non rispondenza dei beni forniti, dei materiali impiegati o delle lavorazioni eseguite alle specifiche contrattuali o allo scopo dell'opera;

h. provvedimento del Committente o del Responsabile dei Lavori, su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ove nominato, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

i. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori o per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

j. frode nell'esecuzione dei lavori;

k. mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

l. mancata osservanza del Codice Etico, del Codice di comportamento, del Modello organizzativo o delle misure di prevenzione della corruzione eventualmente adottate o richiamate da FVG Energia S.p.A.;

m. mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei materiali, apparecchiature e magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze esplicitamente fissate nel cronoprogramma, superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, può comportare la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante, salvi i casi di sospensione o proroga regolarmente autorizzati.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari,

della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione Appaltante.

Art. 23 Recesso.

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 24 Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione.

La sospensione, la ripresa e la proroga del termine di ultimazione dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore o di altre circostanze straordinarie che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte degli interventi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti per legge.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Non costituiscono motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, o dagli organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove affini;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna dei medesimi da parte delle ditte fornitrici e altre eventuali controversie insorte tra l'Appaltatore, i suoi fornitori, sub-affidatari e altri incaricati, nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 25 Controlli.

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'All. II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 26 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti di imprese subappaltatrici con sede legale al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le tutele economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro di categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile competente, anche ai fini dell'accentramento contributivo.

L'Appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC anche dei subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti, i contratti nazionali di lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, vigenti in materia e per il settore di attività di riferimento, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso Clausola sociale dei CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni), deve accertarsi che costoro siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generale che specifica), presentando alla Stazione Appaltante, prima del loro impiego, i documenti probanti l'avvenuta formazione in un esemplare cartaceo e uno su file informatico non editabile (es. PDF).

La mancata consegna della necessaria documentazione verrà sanzionata con una penale

di euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza riferita al singolo lavoratore impiegato. In caso di inottemperanza accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata da ente a ciò preposto, trova applicazione l'art. 31 della L. n. 98/2013.

Art. 27 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 28 Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta, il Codice Etico, il Codice di comportamento, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente adottate o richiamate da FVG Energia S.p.A. La violazione di tali obblighi può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale. Il presente contratto può altresì essere risolto nel caso in cui l'Appaltatore non renda, ove richiesta, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o divieto previste dalla normativa vigente, anche con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ove applicabile.

Art. 29 Patto di integrità.

Si intendono qui richiamati, a fare parte integrante e sostanziale del contratto, gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 30 Controversie.

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V Parte I – Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti

al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 31 Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto.
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici, lavori pubblici, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale, regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari e ogni altra disposizione applicabile all'appalto. Sono altresì richiamati tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente contratto, con particolare riferimento a quelli indicati all'art. 3.

Art. 32 Domicilio dell'Appaltatore.
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _____ (___), in via _____ n. ____. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Progetto.

Art. 33 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'Appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000.
Il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto mediante F24 (Elide).
Il valore del presente atto ammonta a euro _____ (_____/_____), cui si somma l'IVA in misura di legge.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7, 8, 9, 10, 17 18,

19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 33 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Fatto in unico originale, con un allegato ("A"), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 e normativa collegata

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 e normativa collegata